



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

**, 11 DOMICILIATO PRESSO
ALDUE GLOBOCONSUMATORI ONLUS,
VIA CREMONA, 6 AL**

Avv.

**Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero:

- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: DETTORI CINZIA

Depositata Sentenza Numero:

in data : 08/01/2021

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Resistente Principale

Difeso da:

COMUNE DI BOSCO MARENCO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



L'ASISTENTE
D.ssa Maria Rosaria Di ...

Alessandria 08/01/2021

IL CANCELLIERE

all'art. 17 comma 7 e 9 lettera b), voglia Lei Sig. Giudice di Pace provvedere per l'accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione del verbale in premessa e degli atti consequenziali volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi. Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge".

Conclusioni di parte opposta: "Chiede che il Giudice voglia pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere".

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 30.9.2020 la ditta individuale chiedeva l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del verbale N. R/ 432 elevato il 29.6.2020 dalla Polizia Municipale di Bosco Marengo per la violazione degli artt. 41 comma 11 e 146 comma 3 CdS accertata mediante apparecchiatura elettronica di rilevamento Enves EVO MVD 1605 deducendo i seguenti motivi: violazione dell'art. 201 CdS per tardività di notifica del verbale; violazione del dovere di imparzialità e correttezza e trasparenza del procedimento amministrativo – eccesso di potere, per mancanza di segnalazione all'utenza; strumento non presidiato e conseguente illegittimo accertamento differito dell'infrazione; accertamento strumentale automatico illegittimo per mancanza di decreti attuativi all'art. 201 CdS; mancata omologazione e/o approvazione dell'apparecchiatura utilizzata per il trasferimento dati a distanza; mancata autorizzazione prefettizia ex art. 201 /1 bis lett. g bis CdS; strumento installato in strada non autorizzata in forza di decreto Prefettizio per consentire la deroga alla contestazione immediata (sub motivo n. 6 è contenuta anche l'eccezione di nullità della infrazione rilevata a mezzo apparecchiatura non autorizzata in forza di delibera



di Giunta); mancata verifica funzionale e/o taratura dello strumento sanzionatorio; apparecchiatura non omologata per la contestazione differita.

Il Comune convenuto si costituiva alla udienza del 3.12.2020, fissata anche per discussione, depositando procura e determinazione Dirigenziale n. 5 del 19.11.2020 con la quale il Comune resistente annullava il verbale *de quo* riconoscendo che il provvedimento, come gli altri ivi elencati, erano stati "emessi in assenza di provvedimento della giunta comunale che fosse espressione della volontà di accrescere i controlli relativi alla prevenzione e alla sicurezza urbana e di conseguenza prevedesse la installazione del dispositivo di rilevamento", riconoscendo pertanto fondato sul punto il ricorso.

La rappresentante del Comune chiedeva pertanto in udienza che il Giudice volesse dichiarare cessata la materia del contendere.

A tale domanda si associava il dott. Gatto, delegato dalla ditta alla sua rappresentanza in giudizio, il quale insisteva per la liquidazione delle spese in favore della ricorrente.

La domanda avanzata dal Comune e dalla parte ricorrente deve essere accolta, in quanto l'annullamento del provvedimento oggetto di opposizione ha determinato il venire meno delle ragioni del presente giudizio, come riconosciuto dalla stessa parte che vi aveva dato inizio.

La virtuale soccombenza del Comune, il quale nel provvedimento di annullamento in autotutela riconosceva espressamente come fondata una delle doglianze del ricorrente, conduce alla condanna del medesimo al pagamento degli esposti (unica spesa documentata) del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Pone a carico del Comune di Bosco Marengo gli esposti di lite pari ad € 43,00



Alessandria, 3/12/2020.

Il Giudice di Pace


DOTTORSSA VENZA DETTORI

Il Giudice di Pace
n. 1/17
3/12/2020




DOTTORSSA VENZA DETTORI

GLOBOCONSUMATORI.IT